



PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il contributo unificato

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo ha natura di entrata tributaria e grava sui privati che accedono al servizio giustizia nel procedimento civile e nell'azione civile svolta nel processo penale. Le relative norme sono previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30-5-2002, n. 115.

Nel procedimento civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, è dovuto per ciascun grado di giudizio secondo gli importi indicati nell'art. 13 T.U. n. 115/2002, fatti salvi i casi di esenzione. Non si applica invece alle procedure di natura amministrativa, anche se di competenza degli uffici giudiziari, come per gli atti notori e le dichiarazioni in materia successoria, o del giudice, come per l'iscrizione dei giornali e dei periodici nell'apposito registro tenuto dai tribunali.

L'obbligo del pagamento del contributo è posto a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Tale pagamento deve essere contestuale.

L'importo del contributo dovuto è individuato di norma in base a scaglioni di valore della causa. Tale valore – determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile senza però tener conto degli interessi – deve risultare da una apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi in cui sia prevista la prenotazione a debito del tributo, e quindi manchi, almeno inizialmente, un materiale esborso di danaro. Se manca la prescritta dichiarazione, il processo si presume del valore corrispondente al più alto scaglione previsto dalla norma.

La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Parimenti, al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, è stabilito che la parte la cui impugnazione è integralmente respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, debba versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

In ambito penale il contributo unificato non è dovuto. Tuttavia, nel caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale non è previsto il pagamento del tributo in argomento solo se è chiesta la mera condanna generica del responsabile. Se invece è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo i medesimi scaglioni di valore previsti per il processo civile. In tal caso, l'importo del contributo è prenotato a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

In tutti i casi in cui ne è previsto il pagamento, il contributo unificato può essere corrisposto mediante versamento presso i concessionari della riscossione, utilizzando l'apposito mod. F23, oppure presso gli uffici postali, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, o infine presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

La ricevuta del versamento deve contenere, a titolo di causale, l'ufficio giudiziario adito, le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente, ed infine le generalità delle altre parti. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo. Tale contrassegno deve essere apposto sulla nota di iscrizione a ruolo (che, a norma dell'art. 71 disp. att. c.p.c., contiene tutti i dati richiesti ai fini del versamento del contributo unificato) o su atto equipollente che contenga i dati sopra indicati.

La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno devono essere allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio. Come rimedio all'eventuale perdita della ricevuta, è

previsto che la cancelleria ne annoti gli estremi sul relativo registro del ruolo generale.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni in tema di processo civile telematico, la parte che ha assolto il pagamento del contributo unificato mediante l'acquisto dell'apposito contrassegno ed abbia poi scansionato lo stesso all'atto dell'invio telematico del fascicolo alla competente cancelleria, deve recarsi presso l'ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Qualora la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge, ivi compreso il pagamento telematico del contributo unificato. In tali casi, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC.

Alla cancelleria spetta il compito sia di verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa e della ricevuta di versamento, sia di confrontare l'importo risultante dalla dichiarazione col relativo scaglione di valore. Ciò comporta un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato.

La medesima verifica è effettuata anche ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la cancelleria competente al recupero è quella presso il magistrato dove è stato depositato l'atto che ha reso necessario il pagamento o l'integrazione del contributo unificato. Entro trenta giorni dal deposito dell'atto per cui è richiesto il pagamento, la cancelleria deve notificare alla parte, a mezzo ufficiale giudiziario, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

Nell'invito devono essere indicati il termine e le modalità per il pagamento, nonché l'avvertenza che il mancato pagamento nel termine comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 71, D.P.R.131/86.

L'invito va notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, depositato presso l'ufficio.

Il testo unico in materia di spese di giustizia individua alcuni casi di esenzione dal pagamento del contributo unificato:

1. in una prima categoria rientrano i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Tra questi vi sono, ad esempio, le cause di lavoro e previdenza, se non si superano determinati limiti reddituali
2. una seconda categoria riguarda invece i processi specificamente individuati dal T.U. n. 115/2002 in riferimento all'oggetto o alla natura. Tra essi rientrano, ad esempio, il processo esecutivo per consegna e rilascio, quello in materia di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole dei processi, nonché il procedimento di interdizione o inabilitazione, quello per la dichiarazione di assenza o di morte presunta ed i procedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.